



Repubblica italiana  
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 36492/2022 R.G.

**Il giudice,**

nel procedimento sommario di cognizione introdotto da

██████████, rapp. e dif. dall'avv. FACHILE SALVATORE,

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

*resistente*

letti gli atti;

sciogliendo la riserva;

**osserva quanto segue.**

Con ricorso depositato del 25/05/2022, il Sig. ██████████, nato a Roma il ██████████ ed ivi residente dalla nascita, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*1. Accertare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della Pubblica Amministrazione convenuta emesso in data 11.11.2021 e notificato in pari data e, conseguentemente dichiarare il diritto della ██████████ al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 4, co. 2, L. 91/92*

*2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.*

L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 11/12/2023, la parte ha reso interrogatorio libero e sono stati escussi i testi intimati ed all'esito si è riservata la decisione.

La peculiare vicenda può essere sommariamente ricostruita come segue.



Il Sig. ██████████ è nato a Roma il ██████████ (v. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente) da genitori stranieri. La madre, cittadina della Ex Jugoslavia (della quale non si conosce l'attuale cittadinanza o residenza), si allontanava subito dopo il parto; il padre con cui attualmente il ricorrente convive, non lo ha mai riconosciuto - come emerge dall'estratto del certificato di nascita versato in atti (v. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente). Il ricorrente veniva affidato sin da piccolissimo alle cure del bisnonno (non del nonno, come erroneamente riportato negli atti) paterno, ad oggi deceduto (v. doc. 3). Il ricorrente è cresciuto in un contesto di affidamento di fatto e informale: il bisnonno paterno, unica figura di riferimento, con cui ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, lo ha istruito impartendogli una didattica casalinga. Il ricorrente non ha mai frequentato le scuole.

In tenera età, è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (v. doc. 4).

Nel 2009 è stato ricoverato presso un ospedale di Roma. In particolare, il 30/10/2009 è stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Sandro Pertini a causa di una appendicite acuta flemmonosa, per la quale è stato sottoposto ad operazione chirurgica e dimesso dopo qualche giorno (v. doc. 5).

Non appena raggiunta la maggiore età, si è attivato per la regolarizzazione della sua posizione: il 25/11/2021 ha formalizzato la sua domanda di asilo presso la Questura di Roma, ed il 06/12/2021 ha ottenuto il provvedimento di accoglimento (v. doc. 10).

Prima del compimento dei suoi 19 anni, il 12/10/2021, tramite il suo difensore, il Sig. ██████████ ha presentato il modulo per manifestare la volontà di rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 91/1992; modulo che è stato acquisito dall'Ufficio Cittadinanza del Comune di Roma in data 13/10/2021, con prot. GC/123184 (v. doc. 12).

In data 27/10/2021, riceveva il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 (v. doc. 13) con invito a *«fornire idonea documentazione inerente alla sua effettiva e stabile presenza sul Territorio, come da normativa di riferimento, anche alla luce del diniego espresso dal Municipio VI circa la richiesta di iscrizione anagrafica»*.

Il 11/11/2021, gli veniva comunicato il rifiuto della sua istanza di elezione della cittadinanza sulla base del fatto che il modulo inoltrato era *«non debitamente compilato e non correlato della documentazione richiesta»* ed in quanto le osservazioni presentate *«non erano state correlate [sic] da alcuna valida documentazione in linea con quanto normativamente indicato per la fattispecie in esame»* (v. doc. 1).

Orbene, ex art. 4, comma 2, L. 91 del 1992, le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto in parola si sostanziano: nella nascita nello Stato italiano, nella residenza legale nel territorio sino al



compimento del diciottesimo anno di età senza interruzioni e nella dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.

Invero, l'art. 33 del D.L. 69/2013, rubricato "Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" è intervenuto a riguardo disponendo che: «*Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione*».

Orbene, nel caso di specie, ciò che risulta essere stato contestato dall'Amministrazione nel provvedimento di rigetto impugnato attiene al solo aspetto della *effettiva e stabile presenza sul Territorio anche alla luce del diniego espresso dal Municipio VI circa la richiesta di iscrizione anagrafica*.

Invero, ciò che rileva è esclusivamente la residenza ininterrotta sul territorio italiano, intesa come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 c.c. e che può essere provata con ogni mezzo idoneo.

Nel presente procedimento, è emerso, in sede di udienza, come il ricorrente sia stato cresciuto dal bisnonno paterno ed abbia da sempre convissuto presso l'abitazione di via Sant'Alessio in Aspromonte n.73 con il predetto e con il padre naturale, che non lo ha mai riconosciuto. Alla morte del bisnonno, l'immobile è passato direttamente in proprietà del genitore del ricorrente. Ne consegue che non poteva, in carenza di un valido titolo giuridico, essere concessa al ricorrente l'iscrizione anagrafica presso quella che, di fatto e da sempre, è la sua casa, per mancanza di un titolo giustificativo della sua presenza nell'abitazione, intestata a terzi. Il ricorrente si è trovato costretto a presentare domanda di iscrizione anagrafica presso l'indirizzo convenzionale di via Modesta Valenti (v. doc. 15), che ha infine ottenuto (v. doc. certificato di residenza).

I documenti esibiti in giudizio (doc. 2 certificato di nascita; doc. 4 vaccini; doc. 5 ricovero in ospedale, doc. 6 tessera sanitaria) attestano la presenza del ricorrente sin dalla nascita in Italia e le testimonianze e dichiarazioni rese in udienza ne hanno confermato la stabile ed ininterrotta permanenza.

Per altro, la vicenda del ricorrente, per come sopra descritta, trova corrispondenza nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e ritenute credibili nel conseguente decreto di riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 19 D. Lgs. 286/1998 della stessa Commissione (v. doc. 9 e 10).



Il Sig. ██████████ sin da bambino ha avuto rapporti con i vicini di casa che hanno dichiarato di conoscerlo fin da quando era piccolo ed hanno rappresentato di essere testimoni della sua continua residenza sul territorio romano, nella sua abitazione, in via ██████████ (v. doc. 7). I coniugi, Sig. ██████████ e Sig.ra ██████████, infatti, hanno conosciuto il ricorrente ancora bambino e hanno sempre vissuto nell'appartamento accanto a quello in cui egli viveva, affidato al bisnonno, e in cui vive tutt'ora (v. verbale di udienza).

Il vicario, Don Luca Centurioni, della parrocchia di Santa Maria della Fiducia a Roma, ha dichiarato nel suo.

Nello specifico, in sede di escussione testimoniale in Tribunale, il vicario ha confermato quanto già riportato nel suo parere *pro veritate* (v. doc. 8) ed ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente nel 2015 e che lo stesso ha sempre frequentato quotidianamente le attività della chiesa, chiarendo ogni circostanza: *«Dal 2015 al 2021 sono stato vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria della Fiducia, via Casilina 1799. È la parrocchia del territorio dove abita Kewin. Per questo lo conosco, perché lui da ragazzo veniva ad aiutarci alla mensa dei poveri. L'ho frequentato fino a quando non ho cambiato parrocchia. Riconosco l'esterno della casa che mi viene mostrata in foto. So che la famiglia è molto numerosa, sono credo 8 fratelli, più piccoli di Kewin, non tutti dello stesso padre e non tutti della stessa madre; vivono tutti insieme nella casa. Kewin non ha mai conosciuto sua madre e l'uomo che lui oggi chiama padre non lo ha mai riconosciuto né sappiamo se sia il padre naturale. Kewin ha buoni rapporti con il padre, che chiama papà, e entrambi sono solidali nel lavorare per mantenere i più piccoli. Tra l'altro, è Kewin che ha insistito per mandare i fratelli a scuola, contro il parere del padre. Mi ha detto mentre aspettavamo che attualmente non lavora ma che fino ad una settimana fa ha lavorato presso una ditta di ricondizionamento di pallets nelle vicinanze di casa sua. All'epoca in cui lo frequentavo come vice-parroco, Kewin ha sempre fatto i lavori che quando potevo gli procuravo e sempre ha destinato i suoi guadagni al mantenimento della famiglia.»*

Ne consegue che la storia del ricorrente, di minore nato e cresciuto in Italia, affidato alle cure del bisnonno è, stata ampiamente e debitamente documentata e provata nel presente giudizio.

La vicenda, come sinteticamente riportata, rivela come nessuna negligenza può essere imputata al ricorrente, il quale si è trovato nell'obiettivo impossibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica e un valido titolo di soggiorno e nella conseguente difficoltà di provare la sua condizione (di minore nato e presente sul territorio italiano).



Per altro, il richiedente il 12/07/2022 ha anche ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4, co. 3, del d.lgs. 142/2015 ed è in possesso della tessera sanitaria che ne attesta l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e valida fino al 19/12/2023 (v. doc. 6).

Alla luce dell'istruttoria condotta, risulta provata la sua residenza effettiva e continuativa in Italia.

Pertanto, in applicazione del citato art. 33 del d.l. 69/2013, il ricorso deve essere accolto.

In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite (Cass. n° 18583/12 e n° 30876/18).

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile.
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Roma, 19/01/2024.

Il giudice

*Francesco Crisafulli*